



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Di

Mo-Net S.r.l.

Parte Generale

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

“Responsabilità amministrativa della Società”

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL
14/02/2023**

Indice

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 231/2001	5
1.1 La Responsabilità amministrativa degli enti	5
1.2 I reati previsti dal Decreto	6
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	7
1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa	8
1.5 I Reati commessi all'estero	9
2. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mo-Net S.r.l.	10
2.1 Premessa	10
2.2 Finalità del Modello	11
2.3 Destinatari	12
2.4 Struttura del Modello	12
2.5 Elementi fondamentali del Modello	12
2.6 Individuazione delle attività "a rischio"	13
2.7 Principi e presidi generali di controllo interno	14
3. Organismo di Vigilanza	15
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	15
3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza	17
3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	17
3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	19
3.5 Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	19
3.6 Coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e gli OdV delle altre Società del Gruppo GEDI	20
4. Sistema sanzionatorio	21
4.1 Premessa	21
4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	21
4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	22
4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	22
4.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV	22
4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti	23
5. Informazione e formazione del personale e diffusione del Modello	23
6. Il Codice di Condotta delle Società del Gruppo GEDI	24
7. Aggiornamento del Modello	24
8. Rapporti infragruppo nell'ambito dei Modelli 231	24
9. Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo GEDI	25
Allegato 1 – Catalogo Reati 231	26

Allegato 2 – Gestione dei Flussi Informativi	37
A2.1. Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza	37
A2.1.1 Flussi Informativi Periodici	37
A2.1.2 Ulteriori Flussi Informativi.....	40
A2.2. Canali di Comunicazione.....	41

Parti Speciali

Omissis

Definizioni

ATTIVITÀ SENSIBILE:	Attività aziendali nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati previsti dal Decreto
AUTONOMIA FINANZIARIA:	Consiste nella possibilità di disporre di risorse finanziarie per il proprio settore di attività all'interno della Società
CODICE DI CONDOTTA:	Codice di Condotta adottato dal Gruppo
CONSULENTI:	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale
D.LGS. N. 231/2001 O IL DECRETO:	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
DIPENDENTI:	Soggetti aventi con la Società un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro
ILLECITI AMMINISTRATIVI:	Illeciti amministrativi di cui all'art. 187- <i>quinquies</i> del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria T.U.F.
INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	<i>Ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".</i>
MODELLO:	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società

**ORGANISMO DI
VIGILANZA o OdV:**

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo

**PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE O
P.A.:**

La Pubblica Amministrazione intesa in senso lato, e dunque: lo Stato (ivi inclusi enti governativi, territoriali, locali, settoriali, quali gli organi governativi, autorità regolamentari, Regioni, Province, Comuni, circoscrizioni) e/o tutti gli enti e soggetti pubblici (e nei casi determinati per legge i soggetti privati che comunque svolgono funzione pubblica quali, ad es., concessionari, organi di diritto pubblico, amministrazioni aggiudicatrici, Società miste), che esercitano attività volte a provvedere al perseguimento di interessi pubblici. Si ricorda che tale definizione comprende anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri e della Unione Europea. In particolare, con riferimento ai Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ci si riferisce ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio.

PUBBLICI UFFICIALI

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

**PROCESSO
"STRUMENTALE"**

Processo in cui risiedono gli strumenti per la commissione del reato

**REATI (c.d.
"PRESUPPOSTO"):**

Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

SOCIETÀ:

Mo-Net S.r.l.

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli *“enti forniti di personalità giuridica e alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche solo “enti”)*.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie del processo penale.

Il Decreto stabilisce che:

1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indicate nel punto 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell’ente è quindi ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 "Catalogo Reati 231" del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. 13/2022]
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019 e dalla L. 238/2021]
3. **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. **Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. 75/2020]
5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. **Delitti contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. **Reati societari** (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017]
8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. **Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. **Reati di abuso di mercato** (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

12. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)** [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018]
14. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
15. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
16. **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
17. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
18. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
19. **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015 modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
20. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalle L. n. 161/2017]
21. **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
22. **Frude in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
23. **Reati Tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020]
24. **Reati di Contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
25. **Delitti contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
26. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
27. **Reati transnazionali** (L. n. 146/2006)

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale. L'accertamento della responsabilità può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;

- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza.

Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del

Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la mera adozione di un Modello Organizzativo non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato. In particolare, ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.5 I Reati commessi all'estero

In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all’estero di taluni reati. In particolare, l’art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l’ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l’attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell’ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all’ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all’estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”.

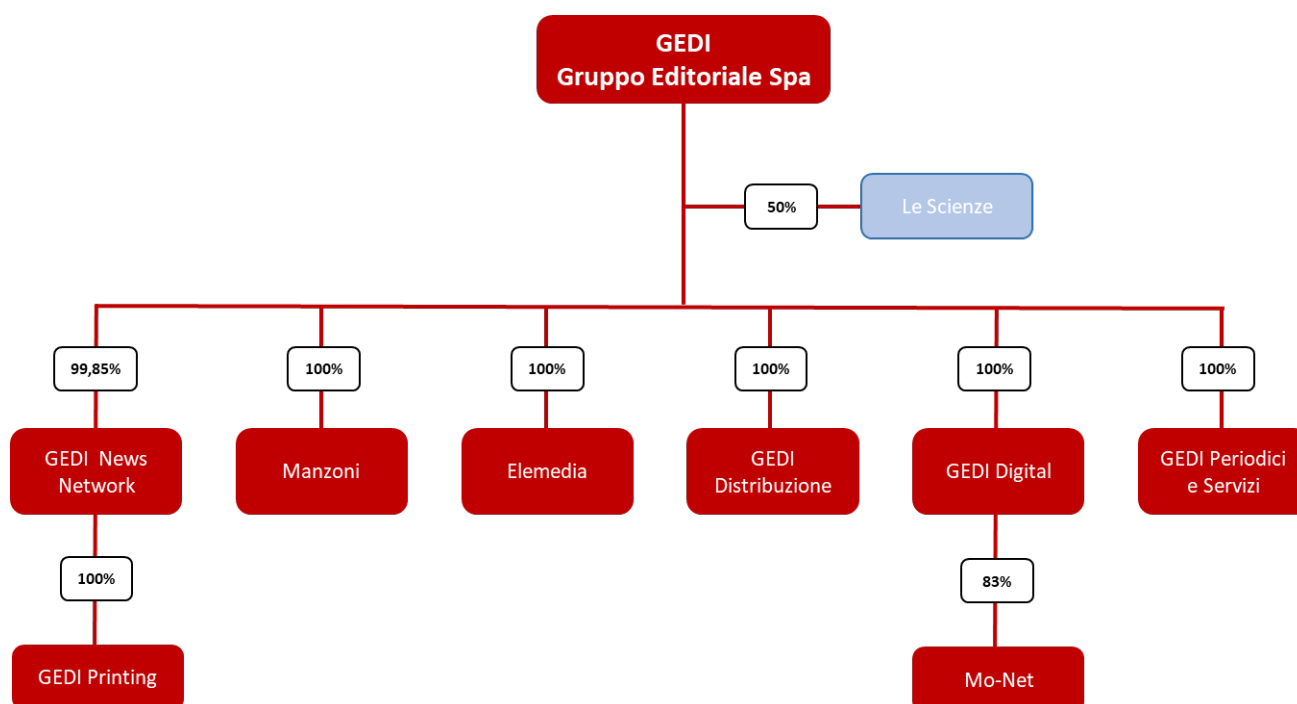
2. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Mo-Net S.r.l.

2.1 Premessa

Mo-Net S.r.l. (di seguito anche “Mo-Net” o “Società”) è una controllata di GEDI Digital S.r.l. ed ha per oggetto la produzione e la vendita di programmi e prodotti audiovisivi e multimediali sotto qualsiasi forma, sia in proprio che per conto terzi e l’ideazione e la produzione di servizi multimediali per la comunicazione, l’editoria, il marketing, la produzione di software multimediale e non, offline e online, per applicazioni gestionali editoriali e di marketing e promozionali; tutte le attività correlate ad internet, quali la gestione e la realizzazione di siti, portali, la vendita di spazi pubblicitari, servizio di accesso, cablaggio, la realizzazione del software relativo, tutte le attività relative all’elaborazione dati, testi, immagini, suoni e video, grafici, fotolito, videoimpaginazione e stampa di ogni genere di pubblicazione a stampa o elettronica.

La Società adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, che risulta adeguato a perseguire l’obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione delle funzioni: (i) di supervisione strategica, affidata al Consiglio di Amministrazione; (ii) di gestione, demandata al vertice societario; (iii) di controllo, svolta dal Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione.

La figura riportata di seguito descrive in sintesi la struttura di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.



La Società è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato e idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

A tal fine, Mo-Net persegue in maniera continuativa l’analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei

protocolli già adottati alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”).

2.2 Finalità del Modello

Mo-Net si dota del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) con l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto (cd. reati presupposto) da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all’altrui direzione.

Il presente Modello ha lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha opportunamente tenuto presente, oltre che delle prescrizioni del Decreto, delle *best practice*, quali ad esempio le Linee Guida emanate da Confindustria¹, nonché delle regole definite dal proprio sistema di controllo interno e dei principi etico-sociali cui il Gruppo si attiene nello svolgimento delle proprie attività.

La Società, in coerenza con l’impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di governance caratterizzato da elevati standard etici e da un’efficiente gestione dell’attività aziendale, sin dagli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della normativa, ha svolto le necessarie attività di adeguamento al Decreto.

Sin dalla prima adozione, la Società ha desiderato perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice di Condotta di Gruppo possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d’impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell’espressa riprovazione da parte di Mo-Net di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di Condotta;
- dare evidenza dell’esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell’informativa interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

La Società ha successivamente provveduto costantemente ad effettuare gli opportuni aggiornamenti al fine di:

¹ Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Confindustria (aggiornate a giugno 2021).

- integrare i contenuti del Modello a seguito dei vari interventi legislativi che hanno introdotto nuove categorie di reati-presupposto;
- accogliere gli orientamenti della giurisprudenza che si sono formati nel tempo in materia di responsabilità da reato degli enti;
- recepire l'evoluzione delle *best practice* di riferimento;
- riflettere in modo adeguato l'evoluzione del business e degli assetti organizzativi della Società.

2.3 Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze:

- Amministratori e Sindaci;
- Membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Management e dipendenti di Mo-Net;
- Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti,

e in generale tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito, i "Destinatari").

2.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale che contiene:

- una sintetica descrizione del quadro normativo, integrata dal dettaglio delle fattispecie di reato (All. n.1);
- la struttura del Modello di Mo-Net;
- le regole riguardanti la costituzione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;

e da Parti Speciali che contengono una descrizione relativa:

- alle diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente rilevanti in azienda, individuate in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da Mo-Net;
- alle attività a rischio-reato;
- alle regole comportamentali e ai principi di controllo specifici.

2.5 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da Mo-Net nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività sensibili², con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- la previsione di specifici presidi di controllo relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggiore rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;
- l'identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste, sancite nel Codice di Condotta adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell'art. 6, punto b), del Decreto;
- l'attuazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'effettività del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- lo svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui contenuti del Modello, nonché sulle regole comportamentali valide a tutti i livelli aziendali;
- la definizione di modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. sez. 7, "Aggiornamento del Modello").

2.6 Individuazione delle attività "a rischio"

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il Modello dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

In aderenza al dettato normativo e tenuto conto degli orientamenti metodologici contenuti nelle *best practice* di riferimento, sulla base del quadro aggiornato dei processi aziendali di Mo-Net vengono identificate in relazione alle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231 (attraverso un'analisi puntuale dei processi interessati) le attività sensibili rilevanti per la Società.

Tale analisi dei rischi, i cui risultati alimentano la "Matrice delle Attività a Rischio", è sottoposta periodicamente all'esame dell'OdV per la valutazione di eventuali esigenze di modifica e/o integrazione del Modello 231.

La mappatura degli ambiti operativi di potenziale esposizione della Società ai diversi rischi - reato 231 è accompagnata dalla rilevazione degli specifici elementi di controllo esistenti, nonché dalla definizione di eventuali iniziative di integrazione e/o rafforzamento dei presidi in essere.

In base alle indicazioni e alle risultanze della complessiva attività di analisi sopra delineata, le singole Funzioni aziendali possono implementare – previa valutazione dei rischi individuati e definizione

² Tramite l'analisi documentale e le interviste svolte, con i soggetti aziendali informati dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Funzioni/Direzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate, sono identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, o aree di attività a potenziale rischio-reato ai sensi del Decreto;

- i processi "strumentali/funzionali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, o processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione del reato.

delle politiche di gestione degli stessi – ulteriori strumenti normativi relativi alle attività a rischio, in coerenza con il sistema normativo dell’Azienda.

2.7 Principi e presidi generali di controllo interno

Per tutte le attività a rischio, valgono i seguenti principi generali:

- esplicita formalizzazione, anche mediante il Modello stesso, delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna Funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo;
- sistemi informativi integrati e orientati, oltre alla segregazione delle funzioni, anche alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti presidi organizzativo-gestionali di carattere generale:

- **Norme comportamentali**
 - Esistenza di un Codice di Condotta che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.
- **Definizioni di ruoli e responsabilità**
 - La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle strutture organizzative, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura.
 - La regolamentazione interna deve essere resa disponibile e conosciuta all’interno dell’organizzazione.
- **Protocolli e norme interne**
 - Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.
 - Deve essere individuato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell’attività stessa.
- **Segregazione dei compiti**
 - All’interno di ogni processo aziendale sensibile, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla.
 - Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- **Poteri autorizzativi e di firma**

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.
 - I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
 - Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe.
 - Devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure assegnate ai primi livelli verso gli interlocutori esterni.
 - Devono essere previste modalità di revoca delle procure e delle deleghe assegnate.
 - Il processo di attribuzione delle deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - la posizione organizzativa che il delegato ricopre in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - i limiti di spesa attribuiti al delegato.
 - Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- **Attività di controllo e tracciabilità**
- Nell'ambito degli strumenti normativi della Società devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).
 - Le attività di controllo previste dagli strumenti normativi aziendali devono essere adeguatamente formalizzate e archiviate, anche digitalmente.
 - Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.
 - Deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano.
 - L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

3. Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del

Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può presentare una composizione monocratica o di tipo collegiale; tuttavia, indipendentemente dal numero dei suoi componenti, la composizione deve essere tale da garantire la presenza dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza non deve essere investito di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul Modello;
- professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, in ossequio a quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 6 del Decreto, possono essere svolte, in relazione al modello di governance adottato, dal Collegio Sindacale, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Comitato per il Controllo della Gestione. Inoltre può ricoprire la carica un componente esterno, purché non abbia rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi conflitto di interesse.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori.

Nei casi di composizione collegiale, l'OdV può nominare tra i suoi componenti un Presidente e, anche al di fuori degli stessi, un Segretario o un Consulente cui affidare anche servizi di segreteria. Il Segretario/Consulente dell'OdV, se nominato, dura in carica un anno dalla sua nomina, alla scadenza del quale i componenti dell'OdV provvederanno alla riconferma dello stesso ovvero ad una nuova nomina.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 la Società ha pertanto identificato il proprio Organismo di Vigilanza in un organo a composizione Monocratica rappresentato dalla Responsabile del Controllo di Gestione e Program Manager del Gruppo GEDI.

In coerenza con il percorso evolutivo della governance della Società, a partire dalla prossima nomina, nel rispetto dei dettami di cui sopra, la carica di Organismo di Vigilanza sarà ricoperta da un membro del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto della funzione di Internal Audit, di consulenti esterni nonché di quelle altre funzioni aziendali di Mo-Net che di volta in volta si rendono utili per il perseguimento del proprio fine.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza viene determinata dal Consiglio di Amministrazione

congiuntamente con la delibera di nomina. In ogni caso, la durata dell'incarico non potrà eccedere il triennio, salvo rinnovo dello stesso. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina. In tal caso il componente dell'Organismo di Vigilanza, così nominato, durerà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi il soggetto sostituito.

Al fine di garantire la continuità di azione, in ogni caso, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo di Vigilanza.

3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha facoltà di emanare un proprio regolamento interno per la disciplina delle proprie attività; il Regolamento costituisce atto autonomo ed indipendente dell'OdV e deve essere meramente reso noto al CdA.

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'OdV:

- aver riportato una sentenza di condanna (anche emessa all'esito di uno dei procedimenti speciali previsti dall'art. 439 e ss. c.p.p.) non irrevocabile che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto.

È altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione dei componenti stessi all'atto delle nomine in virtù della carica societaria o del ruolo organizzativo rivestito.

Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'OdV:

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo. In caso di decadenza o revoca di uno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza e il corretto funzionamento del Modello;
- curare l'adeguamento del Modello ad eventuali modifiche normative/giurisprudenziali e/o organizzative;

- monitorare l'effettiva definizione e attuazione delle iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e comprensione del Modello.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'OdV mediante la predisposizione di un Programma Annuale di verifiche periodiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. In aggiunta tale compito è svolto anche mediante l'esecuzione di verifiche a sorpresa e l'esame dei rapporti di auditing rilevanti ai fini del D. lgs. 231/01, redatti dalla Funzione Internal Audit, ovvero da altre strutture aziendali con compiti di controllo. L'OdV provvede inoltre a garantire il coordinamento con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per agevolare lo scambio di informazioni.
- Il compito di identificare le necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo, in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'OdV mediante proposte motivate all'Amministratore Delegato, il quale provvede a sottoporle all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- Il compito di monitorare le iniziative di formazione è effettuato dall'OdV mediante l'analisi della completezza dei piani formativi previsti e la verifica dell'effettiva partecipazione e diffusione a tutti i livelli aziendali.

L'OdV adempie ai doveri di cui sopra, in piena autonomia ed indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV adeguate risorse aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, laddove ritenga utile o necessario avvalersi di professionalità esterne rispetto ai propri componenti, può nominare propri consulenti - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali - dandone preventiva informazione all'Amministratore Delegato. I compensi per gli eventuali consulenti dell'OdV sono imputati alla dotazione finanziaria prevista nel capoverso precedente.

Le attività dell'OdV potranno svolgersi nella sede sociale della Società o altrove qualora se ne ravvisi la necessità.

In coerenza con l'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Capogruppo, nell'ambito della complessiva *Governance* 231, l'OdV di Mo-Net, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse Società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge, prevede:

- lo svolgimento di un monitoraggio sull'adozione dei Modelli 231 da parte delle Società del Gruppo, in ottica di rilevazione della complessiva coerenza dell'approccio delineato nei diversi documenti rispetto al Modello Organizzativo e agli orientamenti della Capogruppo;
- l'attivazione di scambi informativi sistematici e strutturati, di contenuto generale, da parte dell'O.d.V. di Mo-Net verso l'O.d.V. della Capogruppo finalizzati alla condivisione di dati ed esperienze utili all'implementazione dei Modelli;

- l'attivazione di scambi informativi strutturati e sistematici tra i diversi Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo, con particolare riferimento ai processi gestiti infragruppo;
- il recepimento delle iniziative relative allo studio e all'approfondimento di tematiche afferenti al Decreto 231, la sua interpretazione e la sua applicazione all'interno della Società.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'OdV riferisce, in merito alle attività di propria competenza, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Delegato:

- in qualsiasi momento, qualora convocato per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche;
- su base periodica, almeno una volta l'anno, mediante trasmissione di una relazione sull'attuazione del Modello, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello, i necessari aggiornamenti da porre in essere, le attività in programma nonché le informazioni rilevanti e di carattere generale in merito all'adozione del Modello Organizzativo da parte della Società e delle Società Controllate.

3.5 Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia (art. 6, comma, 2, lett. d.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine è previsto che il personale dipendente, a tutela dell'integrità della Società, informi tempestivamente l'OdV delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società:

- Portale *Whistleblowing* accessibile all'indirizzo **(Omissis)**
- posta ordinaria, all'indirizzo di seguito riportato:
Organismo di Vigilanza
Mo-Net S.r.l.
Via Cristoforo Colombo,90
00147 Roma
- casella di posta elettronica: organismodivigilanza@mymovies.it.

Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata tramite il servizio postale, per tutela di riservatezza, il nominativo del segnalante deve essere inserito in una busta chiusa all'interno della busta contenente la segnalazione. Nell'attività di gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società si impegna a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. In ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nella Sezione IV – Par. 4 della Parte Generale del Modello, applicabile in caso

di violazione delle disposizioni del presente Modello medesimo.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di documenti e informazioni da parte di pubbliche autorità;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- i procedimenti avviati per violazioni del Codice di Condotta e del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni o le sanzioni applicate per tali violazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

L'OdV riceve altresì, periodicamente da parte delle strutture aziendali, flussi informativi riferiti ai processi strumentali e alle attività sensibili individuate dal presente Modello, secondo le modalità stabilite da specifiche linee guida aziendali (Allegato 2 – Gestione dei Flussi Informativi).

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno tre anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Organismo di Vigilanza intrattiene interlocuzioni periodiche, con frequenza almeno annuale, con gli altri attori del Sistema di Controllo Interno (Internal Audit, Data Protection Officer, Responsabile della Salute, Sicurezza e Ambiente, etc.) al fine di assicurare un'efficace ed efficiente attività di vigilanza sul Modello 231.

3.6 Coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza e gli OdV delle altre Società del Gruppo GEDI

L'Organismo di Vigilanza, anche in considerazione del modello di Governance del Gruppo GEDI, definisce, di concerto con gli Organismi di Vigilanza delle altre Società, termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti, al fine di acquisire, sulla base delle reciproche esperienze, elementi utili per il monitoraggio del Sistema di Controllo Interno.

Alla luce di quanto sopra indicato, sono programmate riunioni congiunte tra gli Organismi di Vigilanza, con frequenza almeno annuale, finalizzate a:

- Elaborare, condividere e revisionare il piano di verifiche da effettuare;
- Valutare le criticità emerse nel corso delle attività di vigilanza effettuate nel periodo di riferimento;

- Richiedere l'effettuazione di verifiche su specifici ambiti ritenuti rilevanti in funzione di specifiche tematiche/notizie emerse;
- Condividere gli esiti delle attività di monitoraggio svolte, con particolare riferimento ai processi gestiti in outsourcing.

Resta fermo il potere/dovere di scambiare informazioni ulteriori e tempestive con gli altri Organismi di Vigilanza del Gruppo in caso di insorgenza di problematiche e/o violazione dei rispettivi Modelli, che possano avere rilevanza infragruppo.

In ogni caso, i rapporti tra gli Organismi di Vigilanza non devono essere tali da limitare l'autonomia del singolo Organismo di Vigilanza e/o violare l'obbligo di riservatezza in merito all'attività di controllo svolta.

4. Sistema sanzionatorio

4.1 Premessa

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa (art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice di Condotta tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso gestito dalla funzione e/o dagli organi societari competenti che riferiscono al riguardo all'OdV.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e la Società.

4.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

In relazione al personale dipendente, la Società si attiene alle prescrizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) ed alle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere

disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice di Condotta, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dai vigenti CCNL applicabili.

Alla notizia di violazione del Modello, in coerenza con quanto previsto dalle prescrizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed alle previsioni contenute nei CCNL applicabili (CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi), verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate, in base al CCNL applicabile, le seguenti sanzioni:

- a. rimprovero verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. multa;
- d. sospensione dal servizio;
- e. licenziamento con preavviso o per giusta causa.

4.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le idonee misure in conformità a quanto previsto dai CCNL applicabili (CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi). Laddove la violazione sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

L'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello o del Codice di Condotta da parte degli Amministratori e dei Sindaci che non siano state ritenute manifestamente infondate affinché provvedano a investire della questione gli organi da essi presieduti. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca del mandato per giusta causa. Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile.

4.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informano

immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente addotte, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

4.6 Misure nei confronti di Fornitori, Collaboratori, Partner e Consulenti

La violazione delle norme previste dal Decreto e/o del Codice di Condotta, da parte di Collaboratori esterni alla Società, di Soci in Società/Enti partecipati dalla Società stessa, di Fornitori di beni e servizi e Partner, può essere causa di risoluzione del contratto. Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Società sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all'Amministratore Delegato. Qualora l'Amministratore Delegato ritenga che la denuncia sia fondata, ordina l'immediata risoluzione del contratto. In ogni caso, l'Amministratore Delegato provvede ad informare l'OdV.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Società abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

5. Informazione e formazione del personale e diffusione del Modello

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con Mo-Net è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso. A tal fine, l'adozione del Modello, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. È inoltre previsto che tutte le risorse ricevano, contestualmente all'assunzione, il Codice di Condotta e che a tutto il personale sia assicurato l'accesso alla sezione dedicata al Modello all'interno del portale aziendale.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello mediante una specifica attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti e collaboratori.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è previsto che l'attività di formazione sia erogata con frequenza almeno annuale e che siano attivati meccanismi per assicurare la tracciabilità e il monitoraggio delle presenze e del livello di apprendimento.

I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa e del Modello; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato e presenta contenuti orientati anche in funzione dell'attività svolta all'interno della Società dal soggetto destinatario ed al profilo di rischio Reato 231 associato.

Nello specifico, al fine di garantire la diffusione della cultura del rischio all'interno della Società e garantire l'efficace attuazione del Modello 231 a tutti i livelli aziendali, rappresentano oggetto delle attività di formazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contenuti del D.lgs. 231/01, gli elementi costitutivi del Modello adottato dalla Società, i contenuti di carattere etico-

comportamentale, le modalità operative con le quali devono essere condotte le specifiche attività, con particolare riguardo a quelle identificate come “sensibili” al rischio di commissione dei reati, i meccanismi di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare, la disciplina (contenuti, modalità etc.) delle segnalazioni e dei flussi periodici verso l’Organismo di Vigilanza.

Infine, la Società provvede alla divulgazione presso i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.

6. Il Codice di Condotta delle Società del Gruppo GEDI

Il Codice di Condotta è un documento che contiene i principi di comportamento fondamentali per GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. e per le società da essa direttamente o indirettamente controllate.

Il Codice si applica a tutti i componenti degli organi societari, ai dipendenti, a tutti coloro che operano con qualsivoglia società del Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, nonché a fornitori, a collaboratori del Gruppo e, in generale, a tutti gli stakeholder che entrino in contatto con il Gruppo nella conduzione del relativo business.

Il suddetto Codice integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 e costituisce un elemento fondamentale e portante del Modello stesso, pur rappresentando uno strumento adottato in via autonoma.

7. Aggiornamento del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello.

L’attività di aggiornamento è volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all’Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all’aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente aggiornato quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.

Mo-net, come tutte le Società del Gruppo GEDI, al fine di garantire il costante aggiornamento del Modello, prevede quanto meno una revisione annuale dello stesso, oltre a revisioni parziali che dovessero rendersi necessarie nei casi sopra indicati.

L’aggiornamento del Modello deve essere sempre comunicato all’Organismo di Vigilanza.

8. Rapporti infragruppo nell’ambito dei Modelli 231

In funzione dell’assetto organizzativo del Gruppo GEDI, alcuni processi aziendali sono gestiti per conto di

Mo-net da parte di altre società del Gruppo, in funzione dei contratti di service infragruppo in essere. Si rimanda alle parti speciali del presente Modello 231 per l'individuazione dei processi di cui sopra.

È responsabilità della Società in cui è esternalizzato il processo, garantire che questo sia gestito in coerenza con le regole comportamentali e i principi di controllo definiti all'interno del rispettivo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, concepito e redatto con criteri analoghi al presente, anche ai fini della loro confrontabilità e dell'omogenea applicazione dei rispettivi presidi preventivi.

L'Organismo di Vigilanza di Mo-net ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di attività di audit mirate a verificare l'effettività delle regole comportamentali e dei principi di controllo definiti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo delle suddette Società con riferimenti ai processi elencati.

9. Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società appartenenti al Gruppo GEDI

Il Gruppo GEDI di cui fa parte Mo-net promuove l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le Società controllate di propri Modelli Organizzativi.

Nell'esercizio della propria autonomia, le singole Società del Gruppo sono direttamente responsabili dell'adozione e attuazione del rispettivo Modello Organizzativo, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e alle esigenze di cui a seguito.

L'adozione del Modello Organizzativo è deliberata dai rispettivi Organi di Amministrazione nel rispetto delle norme di legge relative ai doveri degli amministratori.

Le Società controllate individuano e valutano le Attività Sensibili e i presidi di controllo specifici in ragione delle peculiarità della propria realtà aziendale.

Nell'adozione del Modello Organizzativo, le Società del Gruppo tengono conto, in aggiunta, delle indicazioni contenute nel Modello di GEDI e degli ulteriori orientamenti forniti da quest'ultima al fine di garantire la coerenza del Sistema di Controllo Interno con riferimento alla Governance 231, anche mediante idonei strumenti di raccordo attivati dall'Organismo di Vigilanza della Capogruppo (rif. par. 3.3 "Poteri e funzioni dell'OdV").

In coerenza con l'impostazione sopra descritta, il Modello Organizzativo è trasmesso, a cura dell'Amministratore Delegato di GEDI, alle Società del Gruppo per le successive attività volte all'adozione o all'aggiornamento dei rispettivi Modelli; i Consigli di Amministrazione delle Società controllate comunicano all'Amministratore Delegato di GEDI i provvedimenti adottati al riguardo.

Nell'adottare il proprio Modello, gli Organi Amministrativi delle singole Società del Gruppo procedono contestualmente alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza. Tali Organismi di Vigilanza sono esclusivi responsabili dei compiti di vigilanza sul corretto funzionamento e osservanza del Modello della Società cui afferiscono. Nell'individuazione dei propri Organismi di Vigilanza, le Società controllate applicano i criteri riportati nel par. 3.1 "Identificazione dell'Organismo di Vigilanza"

Allegato 1 – Catalogo Reati 231

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001); [modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23/12/1986, n.898)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n.7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 15, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. n. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs n.125/2016 e dal D. Lgs 38/2017]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003] [articolo modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [Art. 187-quinquies TUF; articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione di mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011] [modificato dalla L. n.68/2015 con aggiunta del comma 1-bis]

- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [introdotto dalla L. n.68/2015]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012] [modificato dalla L. n.161/2017 con aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, L. n. 654/1975)

21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge Europea 2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs n.231/2001) [articolo aggiunto alla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/2019)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)

23. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'articolo 3, d.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (di cui all'articolo 4, d.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (di cui all'articolo 5, d.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 1, d.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (di cui all'articolo 10-quater d.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'articolo 11 d.lgs. 74/2000)

24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alternazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Allegato 2 – Gestione dei Flussi Informativi

Scopo del presente allegato, è quello di definire i **flussi informativi** da parte del personale della Società e in generale dei Destinatari del Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o ODV).

Tale documento costituisce parte integrante e rappresenta la base su cui è fondato il sistema di controllo preventivo ai fini del D.lgs. 231/01.

A2.1. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

A2.1.1 Flussi Informativi Periodici

Nei paragrafi successivi sono individuate le attività di reporting periodico, relativo ai processi di Mo-Net, che devono essere rese all'Organismo di Vigilanza; per ogni processo strumentale sono indicate, le funzioni/direzioni responsabili della trasmissione del flusso, la frequenza e il contenuto delle informazioni da trasmettere.

I Flussi Informativi devono essere trasmessi mediante e-mail alla casella di posta elettronica individuata al Par. A2.2 "Canali di Comunicazione".

N.B. Laddove non vi siano comunicazioni da trasmettere, il Responsabile identificato deve inviare all'OdV tramite i canali dedicati apposita comunicazione riportante la dicitura "nulla da segnalare".

A2.1.1.1. Processo Acquisto di Beni, Servizi e Consulenze

Il Responsabile della Funzione Acquisti di GPS, con riferimento alle Società del Gruppo per conto delle quali gestisce il processo e i Responsabili degli acquisti delle singole Società, ovvero i soggetti da questi delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza, con frequenza semestrale:

- L'elenco dei principali fornitori di acquisto di beni, servizi e consulenze (con indicazione del valore % dell'acquisto sul totale acquisti del periodo di riferimento).

A2.1.1.2. Processo Formazione del Bilancio e Rapporti con gli Organi di Controllo

Il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Societario di GPS, ovvero il soggetto da questo delegato, deve trasmettere, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Ogni qual volta si verifichi l'evento:

- La comunicazione di verifiche, ispezioni, richieste di integrazioni di atti, eventuali sanzioni irrogate dalle Pubbliche Autorità nonché notifiche di avvio di procedimenti penali o civili relativi alle attività di:
 - adempimenti in materia fiscale e tributaria;
 - adempimenti societari.

A2.1.1.3. Processo Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Societario di GPS, il Responsabile Risorse Umane di GPS, il Datore di Lavoro e l'RSPP della Società, ovvero i soggetti da questo delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, all'Organismo di Vigilanza della Società di

appartenenza:

Con frequenza semestrale:

- L'elenco delle visite ispettive e degli accertamenti da parte delle Pubbliche Autorità;
- L'elenco delle sanzioni irrogate dalle Pubbliche Autorità;
- L'elenco delle richieste informative effettuate dalle Pubbliche Autorità.

A2.1.1.4. Processo Selezione, assunzione e gestione del personale

Il Responsabile della Direzione Risorse Umane di GPS, ovvero il soggetto da questo delegato, deve trasmettere, con riferimento alle Società del Gruppo per conto delle quali gestisce il processo, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Con frequenza semestrale:

- L'elenco dei provvedimenti disciplinari relativi a comportamenti non in linea con il Modello 231 e il Codice di Condotta, irrogati ai dipendenti.

Con frequenza annuale:

- Il report della formazione erogata nel periodo di riferimento.

A2.1.1.5. Processo Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex d.lgs. 81/2008

Il Datore di Lavoro, il Responsabile della Direzione Risorse Umane di GPS e l'RSPP delle diverse Società del Gruppo, ovvero i soggetti da questi delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Ogni qual volta si verifichi l'evento:

- La comunicazione di verifiche, ispezioni, richieste di integrazioni di atti, eventuali sanzioni irrogate dalle Pubbliche Autorità nonché notifiche di avvio di procedimenti penali o civili relativi alle attività di:
 - adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro;
 - adempimenti in materia di Gestione della Salute dei Lavoratori.

Con frequenza Semestrale:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, con evidenza delle modifiche intervenute nel periodo di riferimento, ovvero delle ragioni per le quali non si è reso necessario procedere ad alcun aggiornamento;
- L'elenco incidenti e infortuni sul lavoro, nonché le eventuali malattie professionali.

Con frequenza Annuale:

- Il piano della formazione in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/08;
- Lo stato della sorveglianza sanitaria;
- L'organigramma per la gestione della salute e sicurezza.

A2.1.1.6. Processo Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Il Datore di lavoro, il Responsabile della Direzione Risorse Umane di GPS e l'RSPP della Società, ovvero i soggetti da questi delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Ogni qual volta si verifichi l'evento:

- La comunicazione di verifiche, ispezioni, richieste di integrazioni di atti, eventuali sanzioni irrogate dalle Pubbliche Autorità nonché notifiche di avvio di procedimenti penali o civili relativi alle attività di adempimenti in materia Ambientale.

Con frequenza Annuale:

- L'elenco delle autorizzazioni rilasciate in materia di tutela dell'ambiente (es. AUA).
- Indicazione del Responsabile/Referente (o dei Responsabili/Referenti).

A2.1.1.7. Processo Gestione dei sistemi informativi

Il Data Protection Officer deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Ogni qual volta si verifichi l'evento:

- La comunicazione di segnalazioni di data breach e altre comunicazioni dirette al Garante della Privacy.

Il Responsabile della Direzione Sistemi Informativi di GEDI Digital, ovvero il soggetto da questo delegato, deve trasmettere, con riferimento alle Società del Gruppo per conto delle quali gestisce il processo, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Con frequenza Semestrale:

- Registro degli incidenti in materia di sicurezza informatica.

Si precisa che, tenuto conto delle diverse responsabilità interessate e dei diversi contenuti informativi, sono previsti due diversi Flussi IT:

- Flusso "IT_Gestione sistemi informativi CISO", da trasmettere a cura del CISO;
- Flusso "IT_Gestione sistemi informativi DPO", da trasmettere a cura del DPO.

A2.1.1.8. Processo Gestione dei finanziamenti

Il Responsabile della Funzione Tesoreria di GEDI, il Responsabile delle Risorse Umane di GPS, ovvero i soggetti da questi delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, con riferimento alle Società del Gruppo per conto delle quali gestiscono il processo, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Con frequenza semestrale:

- L'elenco dei finanziamenti, erogati da terzi, in essere nel periodo di riferimento.

A2.1.1.9. Processo Gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni

Il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Societario di GPS, ovvero il soggetto da

questo delegato, deve trasmettere, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Con frequenza semestrale:

- L'elenco degli omaggi destinati a terze parti eccedenti il valore unitario di 150 euro, nel periodo di riferimento;
- L'elenco degli omaggi destinati a rappresentanti della PA, nel periodo di riferimento;
- L'elenco delle liberalità erogate nel periodo di riferimento.

A2.1.1.10. Processo Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

Il Responsabile della Direzione Risorse Umane di GPS, ovvero il soggetto da questo delegato, deve trasmettere, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Con frequenza semestrale:

- L'elenco delle spese di rappresentanza eccedenti il valore unitario di 150 euro, sostenute nel periodo di riferimento.

A2.1.1.11. Processo Gestione del contenzioso

Il Responsabile della Funzione Legale e il Responsabile delle Risorse Umane di GPS, ovvero i soggetti da questo delegati, deve trasmettere, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza:

Con frequenza semestrale:

- L'elenco delle controversie attive al termine del periodo di riferimento;
- L'elenco delle controversie concluse nel periodo di riferimento.

A2.1.1.12. Procure, Deleghe ed Organigrammi aziendali

Il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Societario di GPS, ovvero i soggetti da questo delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza, con frequenza annuale:

- Il sistema di Deleghe e Procure Vigente;

Il Direttore Risorse Umane di GPS, ovvero i soggetti da questo delegati, devono trasmettere, per gli ambiti di propria competenza, all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza, con frequenza annuale:

- L'organigramma della Società.

A2.1.2 Ulteriori Flussi Informativi

Fermo restando quanto disposto nei paragrafi precedenti, è facoltà dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con il compito di vigilanza sul Modello 231, richiedere eventuali informazioni e flussi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle presenti linee guida.

A2.2. Canali di Comunicazione

Al fine di consentire il miglior funzionamento dei flussi 231, garantendo, da un lato, la corretta trasmissione degli stessi all'OdV, dall'altro, un'efficiente gestione dei flussi pervenuti, è facoltà della Società creare un'apposita casella di posta elettronica, cui possono accedere:

- la Responsabile della Funzione Internal Audit, in qualità di membro interno comune a tutti gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo, al fine di garantire la corretta circolarizzazione delle informazioni infragruppo e tra OoddVv;
- il Segretario/Consulente dell'OdV;
- una risorsa dell'Internal Audit individuata dalla Responsabile dell'IA, in quanto dedicata alla gestione della tematica.

I flussi dovranno essere inviati all'OdV della Società alla quale il flusso si riferisce e non anche ad eventuali altre società che esercitino l'attività in service. La circolarizzazione delle informazioni infragruppo è garantita dal ricevimento dei flussi da parte del componente interno comune a tutti gli Organismi di Vigilanza e dagli inerenti scambi informativi tra gli stessi.